

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVO-COMPORTAMENTALI PER LE IMPRESE A FRONTE DELL'EMERGENZA COVID-19: DECRETO LIQUIDITA'

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “*Decreto Liquidità*”, entrato in vigore il 9 aprile 2020, ha introdotto misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Si tratta del settimo provvedimento d’urgenza adottato dal Governo per affrontare l’emergenza epidemiologica da Codiv-19 che propone, in concreto, un’azione mirata sulle imprese, per garantirne l’operatività mediante flussi di liquidità e ulteriori sospensioni ai versamenti erariali e contributivi, nonché attraverso misure a tutela della continuità aziendale.

Al cospetto del numero rilevante di norme e delle diverse aree tematiche da esse lambite, nonché della complessità dei meccanismi operativi che caratterizzano il decreto in questione, si è ritenuto opportuno predisporre un documento di sintesi che possa aiutare le imprese a comprendere le singole misure adottate dal Governo, e quindi ad orientare in modo consapevole le conseguenti scelte operative.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA' ALLE IMPRESE

A. GARANZIA SACE SUI FINANZIAMENTI (ARTT. 1 E 3 D.L.)

Tra le **misure a sostegno della liquidità** è prevista la **concessione** - fino al 31 dicembre 2020 - di una **garanzia SACE**, in favore di banche e di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, sui finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

Imprese beneficiarie

Possono beneficiare delle garanzie rilasciate da SACE le **imprese con sede in Italia di qualsiasi dimensione**, incluse le PMI, nonché lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.

La dimensione dell'impresa rileva per individuare la percentuale di copertura e la procedura di accesso alla garanzia. L'impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI.

Condizioni per l'accesso alla garanzia sono che:

- l'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà, secondo la definizione comunitaria;
- l'impresa beneficiaria a febbraio 2020 non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice secondo la definizione della normativa europea;
- l'impresa beneficiaria deve assumere l'impegno, per sé e per ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo a cui essa appartiene, di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel 2020;
- l'impresa beneficiaria deve assumere l'impegno di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con un ammontare del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro possono accedere alla garanzia tramite una **procedura "semplificata"**.

Per le imprese con fatturato e dipendenti superiori alle soglie indicate, il **rilascio della copertura è decisa con decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base di istruttoria operata da SACE.

Finanziamenti coperti dalla garanzia

La garanzia rilasciata da SACE copre i **finanziamenti erogati entro il 31 dicembre 2020**, di **durata non superiore a 6 anni**, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

L'**ammontare del finanziamento** assistito da garanzia **non può essere superiore** al maggiore tra i seguenti importi:

- 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio.

Il **finanziamento** deve essere **destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia**, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Caratteristiche della garanzia, percentuali di copertura e commissioni

La garanzia rilasciata da SACE è a **prima richiesta, esplicita, irrevocabile** e copre i finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del decreto liquidità, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito. L'obbligazione di SACE è a propria volta garantita dallo Stato.

La **percentuale massima di copertura della garanzia** è pari:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Per individuare il limite di importo massimo garantito e della relativa percentuale di copertura, occorre considerare il valore – comunicato dall'impresa alla Banca - del **fatturato in Italia** e dei **costi del personale sostenuti in Italia** da parte dell'impresa. Qualora l'impresa appartenga a un **gruppo**, occorre considerare il valore **su base consolidata**.

Le imprese garantite dovranno corrispondere a SACE delle **commissioni** annuali, che sono pari a quelle previste dal Temporary Framework della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

B. FONDO DI GARANZIA PER LE PMI (ART. 13 D.L.)

Viene rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI e le procedure di accesso sono state snellite.

Caratteristiche della garanzia, percentuali di garanzia

Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:

- a titolo gratuito;
- fino a 5 milioni di importo massimo garantito;
- a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Le percentuali di copertura sono le seguenti:

- **90% senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo** per le operazioni finanziarie con durata fino a 6 anni e di importo non superiore, alternativamente, a:
 - il doppio della spesa salariale annua dell'impresa;
 - il 25 % del fatturato nel 2019;
 - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.

Possono essere garantite, a determinate condizioni, **anche le imprese con esposizioni classificate come “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate”** e le imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o presentato un piano attestato, purché, alla data di entrata in vigore del decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;

- **100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro** concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato. In questo caso i finanziamenti avranno:
 - durata fino a 6 anni;
 - 2 anni di preammortamento;

- tasso d'interesse con un tetto massimo.
- **80% di copertura (90% di riassicurazione)** per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate.

Saranno inoltre coperti all'80%, gratuitamente, fino a 5 milioni e per imprese fino a 499 dipendenti anche i finanziamenti per investimenti.

Saranno coperti all'80% anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

C. MISURE PER IL SOSTEGNO ALL'EXPORT E AGLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE (ART. 2 D.L.)

È introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE, per i rischi definiti non di mercato ai sensi della normativa europea, sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%. Tale meccanismo consente di svincolare fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell'export.

MISURE FISCALI E CONTABILI

A. SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI (ARTT. 18 E SS. D.L.)

1. Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020, i **versamenti ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato, IVA e contributi previdenziali e assistenziali, premi INAIL**, per:
 - gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, **con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro**, qualora abbiano subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 %** nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- i soggetti **con ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro** che hanno subito una **riduzione del fatturato superiore al 50 per cento**.

I tributi sospesi, potranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione, o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.

N.B. Per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).

2. **Sono sospesi altresì i versamenti IVA** per:

- gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle **province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza** alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai mesi di aprile e maggio 2019, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

3. È prevista la **proroga della sospensione sulle ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari:**

- per i soggetti che abbiano **ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro** nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto tali categorie non subiranno le ritenute sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31 maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020);

4. **Non si applicano sanzioni e interessi per insufficiente versamento acconti IRES e IRAP**, a condizione che:

- lo scostamento dell'importo versato rispetto a quello dovuto non superi il 20%.

5. È prevista la **rimessione in termini per i versamenti**: si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del DL n. 18/2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

6. **Sono ammesse al credito d'imposta** (nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite

complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020) **le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale** (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero destinate all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

B. ADEMPIMENTI TRIBUTARI

1. **È prorogato al 30 aprile 2020 il termine per la consegna delle certificazioni uniche** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti e si sancisce la non applicazione delle sanzioni in caso di tardiva trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.
2. **Proroga delle ritenute in materia di appalti e forniture.** I certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997 emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020.

ALTRE MISURE PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE

A. DISPOSIZIONI DI DIRITTO SOCIETARIO (ARTT. 6, 7, 8 D.L.)

1. **Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite.** Dalla data di entrata in vigore del decreto **fino al 31 dicembre 2020**, per la perdita di capitale verificatasi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non operano:
 - gli obblighi di riduzione del capitale per perdite e al di sotto del limite legale (con contestuale obbligo di aumento);
 - la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
2. **Principi di redazione del bilancio.** Nella redazione dei bilanci di esercizio in corso nel 2020, e di quelli chiusi ma non ancora approvati al 23 febbraio 2020, si può operare la **valutazione** delle voci di bilancio nella prospettiva della **continuità aziendale, tenendo in considerazione la situazione esistente** alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all'emergenza, cioè **al 23 febbraio 2020**.

3. I **finanziamenti soci effettuati** dalla data di entrata in vigore del decreto **fino al 31 dicembre 2020 non sono sottoposti alla disciplina della postergazione** ai sensi degli artt. 2467 e 2497-*quinquies* c.c.

B. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI (ARTT. 5, 9, 10 D.L.)

1. **E' differita l'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza** di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, **al 1° settembre 2021**, fatte salve le norme del CCII già entrate in vigore ai sensi dell'art. 389, comma 2, tra cui il modificato art. 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa (in vigore dal marzo 2019).
2. Tutti i **ricorsi prefallimentari**, finalizzati alla dichiarazione di fallimento o alla dichiarazione dello stato di insolvenza per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria, **depositati** nel periodo compreso **tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili**.

L'improcedibilità vale anche per i ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio, per consentire loro di valutare più lucidamente la possibilità di ricorrere agli strumenti di gestione della crisi alternativi senza essere esposti alle conseguenze civili e penali connesse all'aggravamento del dissesto.

N.B. l'improcedibilità **non** colpisce la **richiesta** di fallimento **presentata dal pubblico ministero**, quando nella medesima sia fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi.

3. **Sono previste proroghe dei termini per l'adempimento degli obblighi derivanti da concordati preventivi e da accordi di ristrutturazione dei debiti**.
- Nei **procedimenti "chiusi"**, ovvero **già omologati**, sono **prorogati ex lege** di sei mesi **di tutti i termini** aventi scadenza nel periodo compreso **tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021**.

La proroga dei termini opera automaticamente, senza che sia necessario un provvedimento del Tribunale. L'impresa debitrice che non vuole/non ha bisogno di avvalersi della proroga potrà rispettare le scadenze stabilite.

- Nei **procedimenti pendenti**, il debitore può presentare (fino alla data dell'udienza fissata per l'omologa), **istanza** al Tribunale per la concessione di un termine, non superiore a 90 giorni, **per rinnovare il piano o la proposta di concordato, o un nuovo accordo di ristrutturazione**, in cui poter tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.
- Nei **procedimenti pendenti**, il debitore ha facoltà di domandare tramite **istanza** al Tribunale **modifiche dei termini di adempimento** indicati nella proposta di concordato/piano, chiedendo un differimento dei termini di massimo sei mesi.

A differenza che per i procedimenti “chiusi” e omologati, per i procedimenti pendenti **non c'è proroga automatica**, ma il debitore ha l'onere di depositare una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini da lui proposti e la documentazione che comprovi la necessità di modifica. Per decidere il Tribunale acquisisce il parere del commissario giudiziale che deve esprimersi sulla necessità della proroga.

- Il debitore che, a fronte della presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione, abbia già ottenuto la sospensione delle azioni esecutive e cautelari individuali, i cui termini sono in scadenza e non ulteriormente prorogabili, potrà richiedere una ulteriore **proroga fino a 90 giorni**, anche in presenza di un'istanza di fallimento, purché la necessità di tale proroga venga provata con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

C. *SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (ART. 11)*

1. Il decreto liquidità **sospende i termini di scadenza** ricadenti o decorrenti **nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile 2020**, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito.

La sospensione opera su:

- termini per la presentazione al pagamento;
- termini per la levata del protesto e constatazioni equivalenti;
- termini per formalità in caso di mancato pagamento di assegno;
- termine per il pagamento tardivo dell'assegno.

N.B. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione.

2. I **protesti** o constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo all'entrata in vigore del decreto **non sono trasmessi alle Camere di Commercio**, e ove già pubblicati le Camere di Commercio provvedono alla loro **cancellazione**.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

A. POLITICHE PER LA SALUTE (ART. 32 D.L.)

È prevista la possibilità di riconoscere una remunerazione specifica e aggiuntiva da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in favore degli erogatori sanitari privati per la realizzazione di investimenti e lo svolgimento funzioni assistenziali proprio per i maggiori costi sostenuti nell'allestimento dei reparti e nella gestione dell'emergenza COVID-19, nell'ottica di soddisfare un'esigenza concreta di ristoro per le strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lett. b del decreto-legge n. 18/2020.

B. MISURE A TUTELA DEL LAVORO (ART. 41 D.L.)

È ampliata la categoria dei lavoratori beneficiari degli ammortizzatori sociali di cui gli artt. 19 e 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia), ovvero della Cassa integrazione guadagni ordinaria, dell'Assegno ordinario e della Cassa integrazione in deroga richiesti dalle imprese con causale "Covid-19 nazionale", includendo anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.